



Ministero dello Sviluppo Economico

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V - IMPIEGHI PACIFICI DELL'ENERGIA NUCLEARE, RICERCA E GESTIONE DI MATERIALI E RIFIUTI NUCLEARI - DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE III DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- VISTA la legge 14.10.1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25.03.1957;
- VISTA la legge 31.12.1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965, n. 1704, dalla legge 19.12.1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della Repubblica 10.05.1975, n. 519, e dal decreto ministeriale 20.03.1979;
- VISTA la legge 24.04.1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 01.07.1968;
- VISTA la legge 07.08.1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 03.03.1980;
- VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 e dal decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari";
- VISTA la legge 23.08.1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e s.m.i.;
- VISTO il decreto ministeriale 22.02.1990 (S.O. n. 19 della G.U. n. 74 del 29.03.1990) concernente l'allineamento delle norme nazionali a quelle internazionali A.D.R. per il trasporto nazionale su strada di merci pericolose;
- VISTO il decreto ministeriale 04.09.1996 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante l'attuazione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (A.D.R.);
- VISTE le Circolari n. 162 del 16.12.1996 e n. 31 del 04.04.1997 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernenti le prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale ed internazionale su strada di materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta negli allegati A e B del precitato decreto ministeriale 04.09.1996);
- VISTA la Circolare n. 244/F del 26.05.1997 del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) (G.U. n. 134 del 11.06.1997) concernente le disposizioni amministrative relative all'autorizzazione per la effettuazione dei trasporti stradali di materie radioattive e fissili speciali;
- VISTO il documento INFCIRC/225 del giugno 1999 dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) di Vienna, concernente le direttive applicabili ai trasferimenti di materiali e tecnologie nucleari;
- VISTO il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", e s.m.i.;
- VISTI l'articolo 38 del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il D.P.R. 08.08.2002, n. 207, concernente il "Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300";
- VISTO il decreto ministeriale del 18.10.2005 del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), recante "Criteri applicativi, modalità, termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati da parte delle società operatrici, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, e s.m.i." (G.U. n. 252 del 28.10.2005);

PER COPIA CONFORME 1/4

16 DIC, 2015

Stefano Marini

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.02.2006, recante *“Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell’art. 125 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, e s.m.i.”*;
- VISTO** il decreto legislativo 06.02.2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
- VISTA** la nota del 16.06.2008 dell’Ufficio XVII della DGERM del Dipartimento per la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico recante *“Linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all’autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all’articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni”*, modificate con determina dirigenziale del 12.10.2011;
- VISTA** la legge 06.08.2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25.06.2008, n. 112, concernente l’istituzione dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per lo svolgimento delle funzioni dell’APAT di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 300/99 e s.m.i.;
- VISTA** la legge 23.07.2009, n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ed in particolare l’articolo 29 (“Agenzia per la sicurezza nucleare”)*, comma 20, il quale stabilisce che *“Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all’Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall’articolazione organizzativa dell’ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall’articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.”*;
- VISTO** il decreto interministeriale 21.05.2010, n. 123, con il quale viene regolamentata l’attività ed il funzionamento dell’ISPRA;
- VISTO** il decreto legislativo n. 45/2014 recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”*;
- VISTO** l’art. 6 del suddetto decreto legislativo n. 45/2014 nel quale si individua quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e, in particolare, il comma 14 del citato art. 6 ove si stabilisce l’emanazione di un regolamento che definisca l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Ispettorato;
- VISTO** altresì, l’art. 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 45/2014 ove si stabilisce che *“[...] fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell’articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell’ Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA. [...]”*.
- VISTA** l’istanza della società EUROCORPORATION S.r.l. (prot. ingresso MiSE n. 0003513 del 20.02.2014) con la quale la medesima società ha chiesto l’autorizzazione al trasporto stradale di materie radioattive di cui ai numeri ONU 2908, 2910, 2911 e 2915, ai sensi dell’art. 5 della legge 31.12.1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 30.12.65 n. 1704 e modificato ed integrato dall’art. 21, comma 1, del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, e s.m.i.
- VISTA** la nota prot. 0004174 del 03.03.2014 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha richiesto, relativamente alla predetta istanza, il parere di competenza alle Amministrazioni interessate, avviandone il relativo iter istruttorio;
- VISTI** i pareri favorevoli, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale cui si fa espresso rinvio, in ordine alla sopra citata istanza, espressi da:
- ISPRA - con nota prot. n. 05877 in data 06.02.2015 (con prescrizioni);
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - con nota prot. n. 5845/DIV3-Q del 06.03.2015;
 - Ministero dell’Interno - con nota prot. n. 0010827 in data 02.09.2015 (con prescrizioni);
- PRESO ATTO** del quadro prescrittivo emergente dai suddetti pareri;
- CONSIDERATO** che il Ministero dell’Interno, con nota prot. 0010827 del 02.09.2015, nell’esprimere il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza limitatamente ai soli numeri ONU 2908, 2909, 2910, 2911, riferisce che con nota prot. 1108 del 18.05.2015 la società EUROCORPORATION S.r.l. avrebbe comunicato la propria intenzione di rinunciare al trasporto di colli con il n. ONU 2915;

VISTA la nota prot. 0028064 del 11.11.2015 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha invitato la società EUROCORPORATION S.r.l a trasmettere la propria nota prot. 1108 del 18.05.2015, corredata da formale rinuncia al trasporto di colli con il n. ONU 2915;

VISTA la nota prot. 3140 del 11.11.2015, acquisita al protocollo del MiSE n. 0028330 del 12.11.2015, con la quale la società EUROCORPORATION S.r.l ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota MiSE prot. 0028064 del 11.11.2015;

CONSIDERATO l'esito positivo dell'istruttoria svolta;

VISTI gli atti di ufficio.

DECRETA

Art. 1

1. La società EUROCORPORATION S.r.l. con sede in Firenze - via De' Cattani, 178 - C.F/Part. IVA n. 05235640488 è autorizzata ad effettuare il trasporto stradale in conto terzi di materie radioattive per il periodo di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto, di cui alle lettere *a) e b)* del punto 3.5 della Circolare n. 244/F del 26.05.1997 del M.I.C.A., relative ai n. *ONU 2908, 2909, 2910 e 2911* previsti nelle "*Linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni*" emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la Competitività - D.G.E.R.M. - Uff. XVII in data 16.06.2008 nel testo coordinato con le modifiche apportate con la determina dirigenziale del 12 ottobre 2011 (di seguito solo "*Linee di indirizzo*"), corrispondenti alle *schede da 1 a 4* di cui al punto 2.2 della circolare n. 162 del 16.12.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Art. 2

1. La società EUROCORPORATION S.r.l. deve effettuare il trasporto delle materie radioattive nel rispetto delle norme citate nelle premesse e del quadro prescrittivo emergente dai pareri espressi da:
 - ISPRA - con nota prot. n. 05877 in data 06.02.2015 (con prescrizioni);
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - con nota prot. n. 5845/DIV3-Q del 06.03.2015;
 - Ministero dell'Interno - con nota prot. n. 0010827 in data 02.09.2015 (con prescrizioni);
 citati in premessa e facenti parte integrante del presente decreto come allegati n. 1, 2 e 3.

Art. 3

1. La presente autorizzazione può essere rinnovata su istanza della Società di cui al precedente art. 1, da presentarsi secondo le modalità di cui all'art. 11 delle "*Linee di indirizzo*", almeno sei mesi prima della data di scadenza del provvedimento stesso.

Art. 4

1. Conformemente a quanto stabilito nell'art. 12 delle "*Linee di indirizzo*", la Società di cui all'art. 1 del presente decreto può, nelle more del perfezionamento del procedimento di rinnovo del decreto di autorizzazione, e salvo diversa valutazione delle Amministrazioni interessate, proseguire nell'attività di trasporto alle medesime condizioni del decreto vigente per un ulteriore anno dalla scadenza, purché abbia presentato domanda di rinnovo in tempo utile, e comunque, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza. Il vettore, all'occorrenza, deve esibire, quale attestazione per la prosecuzione dell'attività di trasporto, in caso di richiesta da parte delle Amministrazioni vigilanti, copia della richiesta di rinnovo, inoltrata secondo i tempi e i modi sopra indicati, unitamente al decreto di autorizzazione.
2. La Società di cui all'art. 1 può, pur in assenza dell'avvio del procedimento di rinnovo ma comunque prima della scadenza della validità della presente autorizzazione, inoltrare, per una sola volta e secondo le modalità di cui al punto 4.1. delle "*Linee di indirizzo*", istanza di proroga alle medesime condizioni della presente autorizzazione, per un periodo non superiore ad un anno.
 Resta inteso che, spirato il termine di validità della proroga così ottenuta, l'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali cesserà la propria validità ed efficacia e la Società istante, ove interessata alla prosecuzione dell'attività, dovrà provvedere ad inoltrare nuova istanza di autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali secondo le modalità di cui alle "*Linee di indirizzo*" e non potrà proseguire l'attività sino al rilascio del nuovo decreto autorizzativo.

PER COPIA CONFORME^{3/4}

16 DIC. 2015

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il decreto di proroga dell'autorizzazione è emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con le Amministrazioni di cui al punto 2.1.1 delle "Linee di indirizzo", sentiti il Ministero dell'Interno e l'ISPRA.

Art. 5

1. L'osservanza delle prescrizioni del presente decreto è soggetta a controllo da parte delle Amministrazioni interessate, degli ispettori dell'ISPRA e del Ministero dell'Interno - Dipartimento VV.FF. - Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico.
2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata secondo la procedura di cui all'art. 14 delle "Linee di indirizzo", e fatto salvo quanto previsto in materia civile e penale dalle norme di settore, nei seguenti casi:
 - 2.a) mancata osservanza delle prescrizioni riportate nel presente decreto autorizzativo e/o delle prescrizioni successivamente impartite dalle Amministrazioni competenti;
 - 2.b) dichiarazioni mendaci in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla documentazione presentata per lo svolgimento dell'istruttoria.
3. L'Organo di vigilanza e/o le Amministrazioni competenti hanno facoltà di sospendere l'efficacia della presente autorizzazione, in caso di accertata violazione alle disposizioni ivi stabilite.
4. La Società di cui al precedente art. 1 è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nello stato di fatto e di diritto denunciato. Tale comunicazione è inviata - senza ritardi - a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio della presente autorizzazione, per gli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 6

1. Copia conforme del presente decreto deve essere allegata alla carta di circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto delle materie radioattive.

Art. 7

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

Roma, 11 DIC. 2015

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare

Divisione V
IL DIRIGENTE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale
Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione III
IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dr. ing. Vito DI SANTO)

PER COPIA CONFORME

16 DIC. 2015



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Dipartimento nucleare
rischio tecnologico e industriale



6 FEB. 2015 -
- 05877

TRASMISSIONE SOLO PER PEC

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Divisione V
Via Molise, 2
00187 ROMA
ene.eneree.div5@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Oggetto Parere n. P/04/2014/SIC
relativo al rilascio
dell'autorizzazione permanente
al trasporto stradale di materie
radioattive della

EUROCORPORATION S.r.l.

Sede Legale:
Via Donizetti, 9
50018 Scandicci (FI)

Sede Operativa:
Via De' Cattani, 178
50145 FIRENZE

p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
e il trasporto intermodale
Direzione Generale per la Motorizzazione
Div. 3
Via G. Caraci, 36
00157 ROMA
dg.mot@pec.mit.gov.it

Ministero dell'Interno
Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile
Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico
Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA
dc.emergenza@cert.vigilfuoco.it

Rif: 3513/TT

Si fa riferimento alla richiesta di parere prot. n. 0004174 del 03/03/2014, inviata da codesto Ministero e relativa all'oggetto.

In merito, sulla base della documentazione di ufficio, a seguito del sopralluogo effettuato il giorno 23/09/2014 presso la sede operativa della Società, sita in Via De' Cattani 178, a Firenze, della ulteriore documentazione acquisita nel corso del sopralluogo stesso ed in base alla documentazione richiesta e successivamente inviata in data 07/01/2015, questo Istituto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, al rilascio dell'autorizzazione permanente al trasporto stradale *per conto terzi* di materie radioattive di cui alle lettere a), b) e d) del punto 3.5 della Circolare 244/F del 26/05/1997 del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato, relative ai N° ONU 2908, 2909, 2910, 2911 e 2915 previsti nelle "Linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni" emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la competitività - D.G.E.R.M. - Uff. XVII in data 16 giugno 2008, corrispondenti alle schede da 1 a 4 e 9 del punto 2.2 della Circolare 162 del 16/12/1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, impartendo le prescrizioni allegate al presente parere, del quale, costituiscono parte integrante.

Si precisa che detta autorizzazione può essere rilasciata per un periodo di sette anni.



PER COPIA CONFORME 16 DIC. 2015



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

*Dipartimento nucleare
rischio tecnologico e industriale*

PRESCRIZIONI (ex Art.21, comma 1 DLgs. 230/95)

1. Prima dell'inizio dell'attività, la **EUROCORPORATION S.r.l.** dovrà soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) predisporre e trasmettere la documentazione di cui all'art. 81, comma 1, lettere a), b), c) e d);
 - b) documentare l'avvenuta formazione del personale addetto alle operazioni di carico e scarico delle materie radioattive oggetto del trasporto.

2. In caso di rinuncia al decreto di autorizzazione in corso di validità o qualora alla scadenza dello stesso non si intenda procedere al suo rinnovo il titolare del presente decreto deve inviare all'ISPRA una comunicazione in cui sia indicato il destino finale delle attrezzature e dei mezzi di trasporto eventualmente utilizzati. Il rispetto dei limiti di non contaminazione, per emettitori beta, gamma e alfa a bassa tossicità e per gli altri emettitori alfa per le sopra citate attrezzature e mezzi di trasporto, stabiliti negli allegati di cui all'art.3 comma 2a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.35, come adeguati dai provvedimenti di cui all'art.5 comma 1a) dello stesso Decreto Legislativo, devono essere attestati da un esperto qualificato.

3. Qualora il trasporto delle materie radioattive indicate nel presente decreto venga effettuato in accordo a quanto stabilito all'art. 21 comma 1 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., cioè avvalendosi di mezzi e personale altrui dei quali si abbia piena responsabilità e disponibilità, il titolare dell'autorizzazione deve inviare all'ISPRA, con adeguato anticipo sulla data di trasporto, copia dell'accordo stipulato con l'operatore che fornisce tali mezzi e personale. L'accordo deve evidenziare che il titolare del presente decreto abbia adempiuto, nei riguardi del personale di cui ha piena responsabilità, a quanto previsto dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e in particolare dall'art.61 comma 3b), d), e) e f). Qualora ci si avvalga di un operatore estero deve essere specificato, nell'accordo, se l'obbligo di provvedere a quanto richiesto dalla norma sopra citata viene svolto, indicandone le modalità, dal titolare del decreto o risulti già assolto dall'operatore che fornisce tale personale.

SERVIZIO CONTROLLO
ATTIVITA' NUCLEARI
Il Responsabile
Ing. Lamberto Matteocci

PER COPIA CONFORME

16 DIC. 2015



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3

Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma; Tel: 06/41586141- Fax: 06/41586165

Prot. ingresso 3871/ DIV3 - Q
Prot. uscita 5845 / DIV3 - Q

Roma, - 6 MAR. 2015

Rif. : n. TT/3513

Ministero dello Sviluppo
Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'Energia
Nucleare, le Energie Rinnovabili
e l'Efficienza Energetica
Divisione V - Attività afferenti la
fonte primaria nucleare
Via Molise, 2
00187 ROMA

e p.c.

Ministero dell'Interno
Direzione Generale della
Protezione Civile e dei
Servizi Antincendio
I.I.C.C.A.I.
Via Cavour, 5
00184 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO Energia
Struttura: DGMEREEN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0005365 - 12/03/2015 - INGRESSO


ISPRA
Dipartimento RIS
Servizio Controllo
Attività Nucleari
Settore Trasporti
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

**OGGETTO : Soc. EUROCORPORATION srl - Via Donizetti, 9
50018 SCANDICCI (FI).**

Parere n. P/04/2014/SIC relativo al rilascio dell'autorizzazione permanente
al trasporto stradale di materie radioattive.

PER COPIA CONFORME

16 DIC. 2015



Si fa riferimento alla nota del 03.03.2014 prot. n. 0004174 con la quale codesto Ministero ha chiesto il parere di competenza relativo al rilascio dell'autorizzazione al trasporto su strada di materie radioattive, avanzata dalla Soc. EUROCORPORATION srl.

Al riguardo, esaminata la documentazione trasmessa, condividendo quanto formulato dall'ISPRA con nota prot. 05877 del 06.02.2015, si esprime parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione sopra specificata.


IL DIRETTORE
dott. ing. Vito DI SANTO



GP/ls

PER COPIA CONFORME

16 DIC. 2015





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE DELL'EMERGENZA E DEL SOCCORSO TECNICO

Roma, data del protocollo

(Ns rif 80185 sott 115)

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
D.G. per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e
l'Efficienza Energetica
Divisione V – Attività afferenti la fonte primaria
nucleare
Via Molise, 2
00187 – ROMA
(dgmereen.div05@pec.mise.gov.it)

p.c. Ministero dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 – ROMA
(dg.tm@pec.mit.gov.it)


I.S.P.R.A.
Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e
Industriale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 – ROMA
(protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di FIRENZE
(com.firenze@cert.vigilfuoco.it)

Oggetto: EUROCORPORATION S.r.L. – Istanza di autorizzazione conto terzi al trasporto stradale di materie radioattive (art. 5 L. 1860/1962, art. 21, comma 1° D.Lgs. 230/1995) - Rif. "TT/4166/15/0". - Sede Operativa: Via De Cattani n. 178 50145 FIRENZE - Trasmissione di parere.

In relazione alla richiesta di parere di questo codesto Ufficio prof. n. 4174 del 03/03/2014

- visti gli atti d'ufficio
- esaminata la documentazione inoltrata dalla società con istanza del 03.02.2014.



Vista la richiesta di documentazione integrativa avanzata dallo scrivente ufficio con nota DCEMER 3524 del del 02.04.2015 e riscontrata con nota della società prot. n. 1108 del 18.05.2015 ove si afferma la rinuncia al trasporto di colli classificati con numero ONU 2915

- constatato, dai contenuti della suddetta nota integrativa, che la società intende procedere con l'autorizzazione in deroga al possesso della prevista autorimessa
- Visto quanto previsto al punto 3.6.2 della circolare 26 maggio 1997, n. 244/F del MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO e le *linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili* approvate con D.I. 12.10.2011 al punto 2 allegato 1 in merito alle condizioni per possibili deroghe al possesso dell'autorimessa.
- acquisito il parere dell'ISPRA nota prot. n. 5877 del 06.02.2015

esprime parere *favorevole* all'accoglimento dell'istanza di che trattasi limitatamente ai soli numeri ONU 2908, 2909, 2910, 2911 richiedendo il rispetto delle seguenti prescrizioni

1. Siano rispettate le norme applicabili di radioprotezione e sicurezza nucleare ai sensi del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.;
2. siano rispettati i p.ti 6 e 8 del D.P.C.M. 10/02/2006 "*Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni*";
3. La società dovrà assicurare la condizione di non effettuazione di sosta con carico radioattivo a bordo nella sede operativa.
4. Le eventuali operazioni di decontaminazione, limitatamente ai tempi tecnici strettamente necessari, potranno avvenire in area esterna alla sede operativa della società.
5. Le misure di sicurezza di detta area dell'area della sede operativa dovranno essere dichiarate idoneo con Benestare tecnico di cui all'art 79 del D.L.vo 230/95 dall'esperto qualificato e dovranno avere caratteristiche antincendio conformi a quanto previsto dalla circolare n. 48 del Ministero dell'Interno del 19 maggio 1965 se trattasi di area coperta interna ai locali della sede.
6. Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere inoltrata copia della suddetta documentazione al titolare del procedimento e al Ministero dell'Interno.

IL DIRETTORE CENTRALE
Romano
(firma digitale ai sensi di legge)

PER COPIA CONFORME
16 DIC. 2015

